

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**Oggetto: [ID: 7624] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 44,51 MW DC e 36 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricola di qualità, apicoltura ed attività sociali, da realizzarsi nel comune di Lucera (FG) in località "Vaccarella" - Proponente: INE Vaccarella S.r.l.
Controdeduzioni al parere tecnico-istruttorio prot. MIC|MIC_SS-PNRR|09/03/2023|0003405-P|**

Il sottoscritto CHIERICONI Sergio, in qualità di legale rappresentante della società proponente "INE VACCARELLA S.r.l.", con la presente rappresenta le proprie controdeduzioni in merito al parere tecnico-istruttorio rilasciato dal Ministero della Cultura con prot. MIC|MIC_SS-PNRR|09/03/2023|0003405-P| del 09/03/2023.

Premesso che:

- In data 10/11/2021 la società ha consegnato l'istanza per l'avvio del procedimento in oggetto, acquisita agli atti con prot. MATT/125677 del 15/11/2021;
- il procedimento è stato avviato il 01/08/2022 e il termine per la consultazione pubblica è stato il 02/09/2022;
- sono pervenute richieste di integrazioni dal MIC in data 12/09/2022 (SS-PNRR|12/09/2022|0003316-P);
- Le integrazioni richieste dal MIC prevedevano anche l'attivazione della VPIA e nello specifico la stipula di un accordo ai sensi del c. 14 dell'art. 25 del Dlgs 50/2016;
- la Scrivente si è attivata a chiedere un incontro alla Soprintendenza ABAP di Foggia in data 18/11/2022 al fine di definire la eventuale necessità di attivazione, modalità e tempi delle attività inerenti l'archeologia preventiva sulla base della documentazione già presentata e disponibile sulla pagina del progetto ID 7624 sul sito web del MASE;

- nel mentre, la Scrivente predisponeva le altre integrazioni richieste sempre dal MIC, con la intenzione di consegnare sia la documentazione per la VPIA sia le altre integrazioni in unica soluzione;
- La Soprintendenza ABAP di Foggia non ha mai dato riscontro alla richiesta di incontro per la stipula dell'accordo, né alla documentazione depositata inerente la VIARCH, nonostante ripetuti solleciti informali e successivamente formali;
- Vista l'assenza di riscontro della Soprintendenza ABAP di Foggia, in data 13/01/23 sono state comunque trasmesse al MASE e MIC le integrazioni richieste dal MIC, che sono state pubblicate in data 31/01/2023 con scadenza consultazione in data 15/02/2023;
- in data 17 e 31 gennaio e in data 8 febbraio 2023 sono state inviate richieste di supporto in via informale al RUP del MIC SS-PNRR per il progetto in oggetto, con la proposta di un incontro al fine di superare l'impasse con la Soprintendenza ABAP di Foggia, ai quali non abbiamo ricevuto risposta (le copie delle mail informali inviate sono state trasmesse in allegato alla successiva PEC inviata dalla Scrivente alla DVA del MASE e alla SS-PNRR del MIC il 10 marzo 2023- cfr. nel seguito);
- In data 04/02/2023 è stata ritrasmessa alla SABAP di Foggia la documentazione inerente la VIARCH (già disponibile sul sito MASE fin dal 02/09/2022) in Cc al MASE e MIC SS-PNRR, rinnovando la richiesta di un incontro, ma non è stata ricevuta risposta;
- In data 9 marzo 2023 è stata ricevuta la nota MIC MIC_SS-PNRR|09/03/2023|0003405-P contenente il parere finale negativo al progetto;
- Con l'entrata in vigore del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito nella Legge 21/04/2023 n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n. 94), sono intervenute alcune novità in materia di VIA ed in particolare:
 - L'art. 19, comma 2, lett. b) ha abrogato la disposizione di cui alla lettera g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
 - L'art. 19, comma 2, lett. c) ha introdotto all'art. 25 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. la seguente disposizione: *“2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.”*;
 - L'art. 47, comma 1, lett. a), punto n. 2.1) ha apportato la seguente modifica all'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 8/11/2021, n. 199 s.m.i.: *“al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»*;
 - L'art. 47, comma 2 ha abrogato, oltre al comma 2 dell'art. 30 del D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108 e s.m.i., ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con D.M. 10/09/2010 (in G.U. 18/09/2010, n. 219) e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
- In data 20/03/2023 la società, ritenendo opportuno apportare delle modifiche sostanziali al progetto proposto che recepissero alcune valutazioni e considerazioni contenute nel parere MiC, anche alla luce

dei recenti aggiornamenti normativi suddetti, ha richiesto con nota acquisita in pari data al prot. MiTE-41310 la sospensione del procedimento in oggetto per poter presentare la documentazione integrativa;

- La DVA del MASE ha accolto con nota prot.0047598 del 29/03/2023, la sospensione dei termini di 45 giorni per la consegna delle integrazioni richieste ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs. 152/2006;
- In data 04/05/2023 la Scrivente ha depositato presso il MASE e il MIC brevi manu i supporti informatici contenenti le Integrazioni Volontarie con modifica progettuale;

Le modifiche apportate al progetto, puntualmente descritte negli elaborati del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale ai quali si rimanda, possono essere così sinteticamente descritte:

- **L'area catastale interessata dall'impianto agrovoltaiico, inteso come sistema composto dall'area recintata a protezione dell'impianto fotovoltaico, dalle aree esterne di mitigazione e/o coltivate e dall'area interessata dal progetto sociale, è stata rimodulata.**

Nello specifico sono state **eliminate le aree prospicienti il Torrente Vulgano, tutelate ai sensi dell'art 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.**, che nella precedente versione del progetto erano utilizzate soltanto come aree coltivate esterne alla recinzione dell'impianto

Nella nuova configurazione l'impianto agrovoltaiico proposto interessa unicamente superfici ricadenti nella definizione di aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 8/11/2021, n. 199 e s.m.i.

Le aree suddette, infatti, non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i. e non ricadono nella fascia di rispetto, determinata considerando una distanza di cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., dei beni sottoposti a tutela.

- **Il tracciato del cavidotto interrato MT a 30 kV, di collegamento tra l'impianto agrovoltaiico e la sottostazione di trasformazione e consegna 30/36 kV, è stato variato nel suo percorso e nella nuova configurazione, a differenza della precedente, il cavidotto di collegamento non interferisce più con l'area classificata dal PPTR Puglia come "area a rischio archeologico denominata Masseria Fragella".**

Inoltre per tutelare il sedime del tracciato che individua il regio tratturo Celano – Foggia, nonché per superare la linea ferroviaria presente e che purtroppo lo interseca sovrapponendosi ad esso, il progetto prevede di utilizzare la tecnica T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata) per la realizzazione del cavidotto di collegamento relativamente ai tratti richiamati.

- **In seguito alla variazione della STMG richiesta ed ottenuta dalla società proponente per ottimizzare il progetto in seguito agli aggiornamenti del progetto della S.E. di Terna S.p.A., la sottostazione di trasformazione e consegna 30/150 kV prevista nel progetto consegnato con l'istanza per l'avvio del procedimento viene sostituita con una nuova sottostazione di trasformazione e consegna 30/36 kV.**

La posizione della nuova sottostazione pur interessando sempre lo stesso terreno, catastalmente individuato al N.C.T. del Comune di Lucera (FG) foglio 38 particella 74, **varia lievemente sia come area di sedime che come posizione rispetto alla precedente versione.**

La variazione della sottostazione di trasformazione e consegna comporta, di conseguenza, anche la variazione del cavidotto AT di collegamento tra la sottostazione e la S.E. di Terna S.p.A. sia per tipologia, che da 30/150 kV diviene a 30/36 kV, che nel tracciato.

Per completezza documentale sono state consegnate, unitamente agli elaborati oggetto delle modifiche apportate alla precedente versione di progetto e denominati "REV02", anche la restante documentazione già allegata all'istanza per l'avvio del procedimento in oggetto e che ad oggi resta valida e invariata nel contenuto.

Tutto ciò premesso, si ritiene che siano state superate le criticità riportate nel parere finale MiC prot. MIC_SS-PNRR_Prot_3405-P_09032023_ID_7624, che hanno comportato le modifiche al progetto proposto.

Si espongono nel seguito **le Controdeduzioni del Proponente** ad alcune delle osservazioni contenute nel parere finale MIC.

- In riferimento alle considerazioni ed alle valutazioni contenute in più parti nel parere finale MIC in cui si richiama il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, si osserva prima di tutto che **il PPTR Puglia contempla la realizzazione di impianti fotovoltaici ma non degli impianti agrovoltaici**, come definiti dalla normativa vigente e nello specifico dalle *"Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Giugno 2022"*, elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal MITE e composto da CREA, GSE, ENEA, RSE.

Il PPTR è nato infatti in un periodo storico particolare, che non riflette l'attuale tendenza ed esigenza energetica dettata dall'emergenza climatica e di approvvigionamento energetico. L'agrovoltaico inoltre non può essere giudicato con lo stesso metro del fotovoltaico in quanto l'occupazione del suolo è nettamente inferiore, come riportato in diverse sentenze del TAR e dalla sentenza del TAR di Lecce n. 248/2022 del 12 febbraio 2022.

Inoltre anche RAPPORTO PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO – PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR-FSE+ 2021- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 22/03/2021 al paragrafo *"5.3.2 Energie rinnovabili e suoli agricoli"* riporta testualmente:

"... l'emergenza Climatica in atto impone in tutti i paesi una transizione energetica che abbia come obiettivo la decarbonizzazione in tempi estremamente rapidi. In questo scenario, così come previsto dal PNIEC – Piano Nazionale Integrato per l'energia ed il Clima – gli impianti fotovoltaici dovranno passare dagli attuali 20 GW di potenza installata ad almeno 52GW, con una crescita superiore al 250%. Diventa quindi fondamentale il ruolo degli impianti fotovoltaici per raggiungere gli obiettivi del PNIEC.

Seguendo questo principio, negli ultimi anni è stato possibile integrare i due sistemi economici (agricoltura e fotovoltaico) in un unico sistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell'agricoltura locale.

Con il termine Agro-Voltaico (AGV), quindi, s'intende denominare un settore, non del tutto nuovo, ancora poco diffuso, caratterizzato da un utilizzo "ibrido" di terreni agricoli tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica attraverso l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici.

... È evidente che sia meglio utilizzare superfici diverse dai terreni agricoli, ma tutti gli operatori "energetici" e i decisori politici sanno che gli ambiziosi obiettivi del PNIEC al 2030 non si potranno raggiungere senza una consistente quota di nuova potenza fotovoltaica costruita su terreni agricoli.

La cosiddetta “generazione distribuita” non potrà fare a meno, per molti motivi, d’impianti “utility scale” (US) che potranno occupare nuovi terreni oggi dedicati all’agricoltura per una quota, se si manterranno le stesse proporzioni di quanto installato fino ad oggi a livello nazionale, di circa 15/20mila ha (meno del 20% dell’abbandono annuale).

Le prime esperienze dirette in progetti utility scale in Puglia ci dicono che l’approccio Agv può essere una soluzione fondamentale se vengono seguiti i seguenti principi:

- *produzione agricola e produzione di energia devono utilizzare gli stessi terreni;*
- *la produzione agricola deve essere programmata considerando le “economie di scala” e disporre delle aree di dimensioni conseguenti;*
- *andranno preferibilmente considerate eventuali attività di prima trasformazione che possano fornire “valore aggiunto” agli investimenti nel settore agricolo;*
- *la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere più efficiente e remunerativa della corrispondente produzione “tradizionale”;*
- *la tecnologia per la produzione di energia elettrica dovrà essere, prevalentemente, quella fotovoltaica: la più flessibile e adattabile ai bisogni dell’agricoltura;*
- *il fabbisogno di acqua delle nuove colture deve essere soddisfatto, prevalentemente, dalla raccolta, conservazione e distribuzione di “acqua piovana”.*

L’energia elettrica necessaria dovrà essere parte dell’energia prodotta dal fotovoltaico installato sullo stesso terreno.

Perché ciò sia possibile, è necessario che siano adottati nuovi criteri di progettazione degli impianti, nuovi rapporti tra proprietari terrieri/agricoltori, nuovi rapporti economici e nuove tecnologie emergenti nel settore agricolo e fotovoltaico. In altre parole, si ritiene che la gran parte degli impianti utility scale possa trovare il consenso di tutte le parti coinvolte (Autorità locali, organizzazioni agricole e imprese agricole e imprese energetiche), solo nello sviluppo del nuovo AGV 4.0.”

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 5), al capoverso in cui si riporta:

“Considerato inoltre quanto è emerso dal Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale’ ...”

Si fa presente che lo stesso rapporto riconosce che i paesaggi rurali sono “complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che rappresentano un continuo adattamento a situazioni ambientali difficili”. In considerazione degli attuali cambiamenti climatici, un sistema come quello agrovoltico che consenta un ombreggiamento variabile delle colture garantisce una minore evaporazione dell’acqua e un minor irraggiamento nel periodo estivo. Si sta inoltre valutando la possibilità di recuperare e incanalare l’acqua che si deposita sulla superficie dei pannelli per riutilizzarla per l’irrigazione. L’alternanza di colture e pannelli crea quindi una perfetta sinergia e una nuova evoluzione del paesaggio (come tante ce ne sono state nel corso della storia) a cui l’occhio umano si adatta favorevolmente, anche perché rende gli stessi suoli più remunerativi per la filiera agricola.

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 6), al capoverso in cui si riporta:

“Considerato che le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto ...”

Si fa presente che, in osservanza a quanto riportato dal D.M. 10/09/2010 (in G.U. 18/09/2010, n. 219), il progetto dell’impianto proposto persegue le finalità dello sviluppo economico (tramite la produzione di energia, la produzione agricola, incremento di posti di lavoro, etc.), dello sviluppo sociale (tramite la

realizzazione del "progetto sociale", ovvero di spazi dedicati alle attività sociali), della tutela dell'ambiente (tramite la produzione di energia pulita in alternativa a quella prodotta da combustibili fossili), della conservazione delle risorse naturali (tramite l'utilizzo dei terreni in continuità con l'attività agricola e con l'implementazione delle aree arboree) e culturali (essendo progettato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali).

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 6), al capoverso in cui si riporta:
"Considerato che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) ... ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi ..."

Si fa presente che il progetto dell'impianto persegue gli obiettivi del PNIEC e adotta soluzioni volte a produrre impatti positivi o volte a minimizzare i potenziali impatti negativi causati dalla trasformazione energetica su altri parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria (tramite la produzione di energia pulita in alternativa a quella prodotta da combustibili fossili) ed il contenimento del consumo di suolo (tramite la coltivazione, in continuità con l'attività agricola esistente, della quasi totalità della superficie di progetto).

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 8), al capoverso in cui si riporta, relativamente ai beni paesaggistici:

"...

- *il torrente Vulgano lambisce la parte superiore delle particelle opzionate per l'impianto tracciandone il confine ed intercetta direttamente il cavidotto di connessione;*

- *Torrente Laccio- interferenza diretta con cavidotto di connessione;*

...

- *Regio Tratturo Celano – Foggia, D.M. del 22/12/1983 a ca. 1,3 km dall'impianto, interferenza diretta con tratto del cavidotto di connessione in loc. Vaccarella;*

"..."

Si ribadisce, come detto in precedenza, che nel progetto depositato presso il MASE e il MIC il 04/05/2023, modificato rispetto a quello consegnato con l'istanza per l'avvio del procedimento e denominato "REV02" sono state eliminate le aree prospicienti il Torrente Vulgano, tutelate ai sensi dell'art 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., che nella precedente versione del progetto erano utilizzate soltanto come aree coltivate esterne alla recinzione dell'impianto.

Nella nuova configurazione l'impianto agrovoltaioco proposto interessa unicamente superfici ricadenti nella definizione di aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 8/11/2021, n. 199 e s.m.i.

Inoltre, per quel che riguarda le interferenze tra il cavidotto interrato MT di collegamento tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione e consegna a 36 kV, il progetto prevede di utilizzare la tecnica T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata) per la realizzazione del cavidotto di collegamento relativamente ai tratti richiamati; tale soluzione viene puntualmente riportata nell'elaborato progettuale FG0Lu01_PD01_17 REV02 "Planimetria interferenze" al quale si rimanda.

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 8), al capoverso in cui si riporta, relativamente ai beni archeologici

"... gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP:

- Villa romana di Masseria Selvaggi, ...
- Villaggio Neolitico di loc. Ripatetta, ...

si fa presente che Le zone vincolate note come “Villa romana di Masseria Selvaggi” e “Villaggio Neolitico di loc. Ripatetta” non si localizzano nelle aree direttamente interessate dall'impianto né tantomeno nelle sue immediate vicinanze ma si ubicano rispettivamente alla distanza di km 3,4 e a km 3,7

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 9), al capoverso in cui si riporta:
“Rilevato nello specifico che l'impianto fotovoltaico, in riferimento al patrimonio archeologico come si evince dalla VIArch, risulta direttamente interferente ...”

Si fa presente che per le evidenze inedite (descritte in UT1 della VIArch come dispersione sporadica di materiali generalmente databile ad età romana), rilevate nell'area dell'impianto, la Società è sempre stata proattiva in merito attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (c. 8 art 25 del D.lgs. 50/2016).

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 11), al capoverso in cui si riporta:
“Valutato nello specifico che, in riferimento alla compatibilità delle opere in progetto rispetto alla previsioni e agli obiettivi tutti del PPTR, si rilevano le seguenti criticità: ...”

- *In relazione all'obiettivo 4.1 “Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici”, è ...”*

Si fa presente che la componente fotovoltaica dell'impianto agrovoltaico in progetto è costituita, dal punto di vista dell'occupazione delle aree, prevalentemente dall'installazione dei moduli fotovoltaici sopra le relative strutture di sostegno (tracker). Inoltre, i tracker, considerata la loro altezza di piano campagna, hanno anche una funzione "ombreggiante" delle coltivazioni sottostanti, e contribuiscono allo svolgimento dell'attività agricola come si evince dagli studi richiamati nelle relazioni di progetto.

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 11), al capoverso in cui si riporta:
“Valutato nello specifico che, in riferimento alla compatibilità delle opere in progetto rispetto alla previsioni e agli obiettivi tutti del PPTR, si rilevano le seguenti criticità: ...”

- *La scelta localizzativa su suolo agricolo si pone in contrasto sia con gli obiettivi di qualità ...”*

Si fa presente che la scelta localizzativa su suolo agricolo per l'installazione degli impianti fotovoltaici è prevista dall'art. 12, comma 7 del D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i..

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 12), al capoverso in cui si riporta:
“Valutato, nello specifico che, in riferimento agli aspetti percettivi, la realizzazione del progetto si pone in contrasto con la Normativa d'uso della sezione “C” della scheda d'Ambito Tavoliere – Componenti visivo-percettive, ...”

Si fa presente che l'impianto agrovoltaico proposto non sostituisce le coltivazioni agricole, considerato che l'area destinata alla coltivazione agricola è pari complessivamente a 533.174 m² e rappresenta il 92,187% della superficie dei terreni interessati dal progetto.

Inoltre la fascia continua di mitigazione visiva, realizzata sul lato esterno della recinzione con essenze arboree e arbustive quali il mandorlo, il fico d'India ed il prugnolo, crea una schermatura visiva assimilabile alle “barriere visuali” generate dalle colture arboree già presenti nell'area e che contribuiscono localmente alla caratterizzazione del paesaggio. A titolo esemplificativo si riportano di seguito delle fotografie di colture di ulivo scattate nei pressi dell'area interessata dall'intervento.



Foto 1 – parte 1. Uliveto prospiciente la SP117, nei pressi dell’area interessata dall’intervento. Come si può notare l’uliveto crea una “continua barriera visuale” che si protrae all’orizzonte, interrompendo la profondità della pianura.



Foto 1 – parte 2. Uliveto prospiciente la SP117, nei pressi dell’area interessata dall’intervento. Come si può notare l’uliveto crea una “continua barriera visuale” che si protrae all’orizzonte, interrompendo la profondità della pianura.



Foto 2. Uliveto nei pressi dell’area interessata dall’intervento. Come si può notare il paesaggio circostante è caratterizzato, oltre che dai numerosi impianti eolici di grande generazione, anche da coltivazioni arboree.



Foto 3. Uliveto nei pressi della Masseria Anglisano.

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 12), al capoverso in cui si riporta:
“Valutato, infatti, che la dimensione ampia del suolo interessato da elementi tecnologici sopra descritti, di varia natura, fittamente inseriti in un territorio fragile e connotato da caratteri specifici oltre che da componenti...”
Si fa presente che il layout dell’impianto rispetta i requisiti contenuti nelle *“Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Giugno 2022”*, elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal MITE, e richiesti per poter definire l’impianto in progetto come “impianto agrivoltaico avanzato”.
- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 12), al capoverso in cui si riporta:
“Valutato, nello specifico, che in riferimento al Layout di Impianto, si evidenzia come l’area è densamente occupata dai pannelli e dalle strutture tecnologiche di produzione di energia e quindi si rileva l’incidenza della parte ...”
Si fa presente che il layout dell’impianto rispetta i requisiti contenuti nelle *“Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Giugno 2022”*, elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal MITE, e richiesti per poter definire l’impianto in progetto come “impianto agrovoltaico avanzato”.
- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 13), al capoverso in cui si riporta:
“Ritenuto che l’inserimento dell’impianto all’interno di questa rete ... Il risultato dell’alterazione visiva di questi luoghi è quella di trasformare, dal punto di vista percettivo, il contesto di tipo rurale in un contesto di tipo industriale. ...”
Si ritiene che dal punto di vista percettivo, come si evince anche dall’elaborato FG0Lu01_SIA_15 REV02 riportante i fotoinserti ed il raffronto del contesto ante-operam e post-operam, l’impianto sia percettibile come un’estesa piantagione alberata.
Inoltre, data la morfologia del territorio, dalle aree circostanti e dalla viabilità pubblica l’impianto risulta visibile per lo più nelle fasce di mitigazione visiva, realizzate sempre all’esterno della recinzione e costituite da essenze arboree e arbustive.
A titolo esplicativo si riportano, di seguito, due fotoinserti tratto dallo specifico elaborato FG0Lu01_SIA_15 REV02 allegato alla documentazione di progetto al quale si rimanda.


Punti di presa dalla rete viaria esistente.



Inquadramento su ortofoto con l'indicazione dell'impianto agrovoltaico in progetto e del punto di presa dalla strada complanare alla SS 17. La distanza minima del punto di presa dall'impianto, in linea d'aria è pari a circa 1860 metri. Le coordinate geografiche del punto di ripresa sono: 41.472985°, 15.467714°.




Punto di presa dalla strada complanare alla SS 17 – Stato di fatto.



Punto di presa dalla strada complanare alla SS 17 – Stato di progetto. L'impianto risulta poco visibile; inoltre risulta visibile perlopiù la fascia arborea di mitigazione esterna alle aree recintate.



Inquadramento su ortofoto con l'indicazione dell'impianto agrovoltaico in progetto e del punto di presa n. 1 dalla strada SP 17. La distanza minima del punto di presa dall'impianto, in linea d'aria è pari a circa 830 metri. Le coordinate geografiche del punto di ripresa sono: 41.470158°, 15.462670°.



Punto di presa n. 1 dalla strada SP 17 – Stato di fatto.



Punto di presa n. 1 dalla strada SP 17 – Stato di progetto. L'impianto risulta visibile; inoltre risulta visibile perlopiù la fascia arborea di mitigazione esterna alle aree recintate.

Quindi, a differenza dei numerosi impianti eolici di grande generazione presenti nell'area circostante e che ormai caratterizzano il paesaggio, si ritiene altamente improbabile che la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico proposto possa trasformare il contesto attuale in un contesto di tipo industriale.

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 13), al capoverso in cui si riporta:

“Valutato inoltre che le opere di mascheramento vegetale a bordo dell'impianto, inoltre, creano una ... con l'accostamento di essenze cespugliate, né tantomeno con essenze come mandorlo, fico d'India e prugnolo, che non possono considerarsi autoctone, o comunque caratteristiche del Tavoliere”

Si fa presente che alla pagina 10 dello stesso parere MiC il mandorleto viene definita tra le *“colture arboree tradizionali”*.

Inoltre si segnala che il fico d'India, oltre che abbondantemente presente nell'area e spesso utilizzato quale recinzione naturale dei campi, caratterizza il paesaggio del Tavoliere dove l'esempio più evidente si ha con le piantagioni di fico d'India caratteristiche del territorio di Manfredonia e del Gargano, dove diverse piantagioni sono state anche oggetto di incentivi regionali PSR (Piano Sviluppo rurale).

Si segnala infine che il prugnolo si trova nel Tavoliere come cespuglio ai margini delle strade, nelle aree non coltivate dove si sviluppa la vegetazione spontanea.


- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 13), al capoverso in cui si riporta:


“Ritenuto opportuno sottolineare inoltre che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione metallica ...”

Si fa presente che il progetto prevede la realizzazione di fasce arbustive e arboree di mitigazione lungo tutto il perimetro recintato dell'impianto e sempre all'esterno della recinzione.


Considerando quindi che la recinzione sarà installata dietro le piante componenti le fasce di mitigazione visiva e considerando inoltre che l'altezza della recinzione sarà quasi sempre inferiore all'altezza delle essenze arboree utilizzate per la realizzazione delle fasce di mitigazione visiva (e che sono alberi di mandorlo, piante di fico d'India, cespugli di prugnolo, etc.) si ritiene che la recinzione risulterà poco percettibile rispetto alla vegetazione antistante e che difficilmente potrà determinare visivamente il carattere industriale dell'impianto.

A titolo esplicativo si riportano, di seguito, le sezioni delle fasce di mitigazione previste dal progetto, rimandando allo specifico elaborato *“Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e di mitigazione: Sezioni tipo”* FG0Lu01_PD01_27 REV02 di progetto per approfondimenti.






SEZIONE TIPO DELL'AREA B (fascia larghezza = 5,00 metri) - OPERE DI MITIGAZIONE VISIVA E DI INSERIMENTO AMBIENTALE
Confine tra l'impianto agrovoltaico e altre proprietà private



SEZIONE TIPO DELL'AREA C (fascia larghezza = 2,00 metri) - OPERE DI MITIGAZIONE VISIVA E DI INSERIMENTO AMBIENTALE
Confine tra l'impianto agrovoltaico e altre proprietà private



SEZIONE TIPO DELL'AREA D (fascia larghezza variabile da 2,00 metri a 23,00 metri) - OPERE DI MITIGAZIONE VISIVA E DI INSERIMENTO AMBIENTALE
Confine tra l'impianto agrovoltaico e la fascia di rispetto di 150 metri dal torrente Vulgano, tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 s.m.l.

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 14), al capoverso in cui si riporta:
“Rilevato nello specifico che l'impianto fotovoltaico, sia in relazione all'area interessata dall'impianto fotovoltaico che lungo il cavidotto di connessione con la stazione elettrica, risulta interferente direttamente con n. 5 siti archeologici noti e prossime, entro una distanza di m 100, a n. 4 altri siti, come sopra dettagliato;”
 Si fa presente che l'interferenza tra cavidotto e siti noti, come dettagliato all'elenco proposto alle pagine 9 e 10 dello stesso parere MiC, non si rileva con n. 5 siti noti ma con soli n. 2 siti (Villaggio neolitico di Masseria Fragella e Villaggio neolitico di Masseria Melillo II - FG001644).

Negli altri tre casi (Villaggio neolitico di Masseria Mari - FG001756; Villaggio neolitico di Palmori I - FG001639; Masseria Melillo - FG001786) si tratta solo di prossimità del cavidotto e non di interferenza. In particolare:

- Villaggio neolitico di Masseria Mari - FG001756 dista m 336 dal cavidotto in progetto;
- Masseria Melillo - FG001786 dista m 22 dal lotto Cabina di Consegna;
- Villaggio neolitico di Palmori I - FG001639 dista m 52 dal cavidotto di connessione.

Si precisa, inoltre, che l'interferenza tra il villaggio neolitico Melillo II - FG001644 non interferisce direttamente con il cavidotto in progetto ma solo con il buffer di studio stabilito nel lavoro di Viarch, pari a m 20 per lato dall'elettrodotta.

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 15), al capoverso in cui si riporta:

“Ritenuto che seppur sia stato valutato opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al c. 8 dell’art. 25 del D.lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. Del succitato art. 25;”

Si fa presente che la Società come si evince da quanto riportato nelle premesse al presente documento, è sempre stata proattiva in merito alla attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (c. 8 art 25 del D.lgs. 50/2016).

Infatti, la Società Proponente si era già attivata nel richiedere un incontro formale con Sabap di Foggia per *"disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione e definire le procedure e le forme di tutela più idonee, anche semplificate, per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto"* come peraltro richiesto tramite nota MIC prot. n. 0003316-P del 12/09/2022.

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 15), al capoverso in cui si riporta:

“Considerato e valutato che l’impianto inoltre, non risponde ai requisiti previsti dalle “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici” per due ragioni: ...”

Si fa presente che nelle *“Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Giugno 2022”* richiamate non vi è indicato alcun obbligo circa il fatto che il proponente debba essere un'azienda agricola.

Tuttavia, come si evince anche dalla documentazione allegata all'istanza per l'avvio del procedimento in oggetto, la società Ine Vaccarella S.r.l., Proponente dell'intervento, è affiancata dalla società M2 ENERGIA S.r.l., la quale è impegnata, con il Dipartimento della Facoltà di Agraria dell'Università di Foggia, nella ricerca e nello sviluppo di questo settore anche tramite la realizzazione di progetti pilota realizzati su terreni di aziende agricole ubicate, oltre che in agro di Foggia, anche nei territori di San Severo (FG), Nardò (LE), Montemilone (PZ) e Campomarino (CB).per ciò che concerne la componente agronomica, intesa quale parte costituente e fondamentale dell'impianto agrivoltaico.

Si fa presente inoltre che il LAOR, sia quello calcolato in precedenza che quello calcolato nella nuova versione progettuale, è stato definito considerando quanto riportato nelle linee guida succitate, di cui si riporta la definizione di *Stot*:

“Superficie di un sistema agrivoltaico (Stot): area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico”;

Considerando, quindi, che la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico è costituita sia dall'area recintata coltivata sia dall'area esterna coltivata, non si comprende perché nel calcolo del LAOR si sarebbe dovuta considerare, come riportato nel parere MiC, quale *Stot* "la sola area recintata, in cui si prevede l'installazione del fotovoltaico" escludendo le restanti aree che pur compongono l'impianto agrivoltaico.

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 15), al capoverso in cui si riporta:

"Considerato che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale: ..."

Si fa presente che l'iniziativa proposta non può considerarsi in contrasto con l'utilità sociale o ipotizzare che rechi danno alla salute umana in quanto essa mira alla produzione di energia da fonte rinnovabile riducendo notevolmente le emissioni inquinanti a parità di energia prodotta da una fonte tradizionale, a vantaggio della collettività (cfr. anche pag. 53 dell'elaborato FG0Lu01_SIA_02 REV02).

Si tratta inoltre di una modifica del paesaggio ben integrata con esso attraverso le fasce di mitigazione e la coltivazione del suolo, quindi non confrontabile con le centrali elettriche tradizionali che utilizzano fonti fossili per la produzione di energia elettrica.

Si precisa inoltre che il progetto prevede anche la realizzazione di un'iniziativa a carattere sociale, quale la creazione di orti sociali, inclusivi per portatori di handicap e aree per la pet-therapy, e pertanto l'aspetto della salute e della dignità umana non viene assolutamente sottovalutato, ma anzi vengono prese in considerazione proprio le categorie sociali più svantaggiate.

APICOLTURA

Al fine di ottimizzare le operazioni di valorizzazione ambientale ed agricola dell'area a completamento di un indirizzo programmatico gestionale che mira alla conservazione e protezione dell'ambiente nonché all'implementazione delle caratterizzazioni legate alla biodiversità, si intende avviare un allevamento di api stanziale.

La messa a coltura di piante mellifere e le caratteristiche dell'areale in cui si colloca il parco fotovoltaico, crea le condizioni ambientali idonee affinché l'apicoltura possa essere considerata una attività "agricola" economicamente sostenibile.

L'ape è un insetto, appartenente alla famiglia degli imenotteri, al genere *Apis*, specie mellifera (*adamsonii*). Si prevede l'allevamento dell'ape italiana o ape ligustica (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) che è una sottospecie dell'ape mellifera (*Apis mellifera*), molto apprezzata internazionalmente in quanto particolarmente prolifica, mansueta e produttiva.

L'attività apistica ha come obiettivo primario quella della tutela della biodiversità, facendo svolgere all'apicoltura una funzione principalmente di valenza ambientale ed ecologica.

- In riferimento alla considerazione riportata nel parere MiC (cfr. pag. 18), al capoverso in cui si riporta:

"Considerato che, nelle more dell'individuazione ... delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, sono considerate aree idonee ..."

Si fa presente che, come detto in precedenza, **Nella nuova configurazione l'impianto agrovoltaiico proposto interessa unicamente superfici ricadenti nella definizione di aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 8/11/2021, n. 199 e s.m.i.**

Le aree suddette, infatti, non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i. e non ricadono nella fascia di rispetto, determinata considerando una distanza di cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., dei beni sottoposti a tutela.